



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO COMPRESIVO "F. TORRE"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via Nicola Sala, 32 82100 BENEVENTO
Telefono 08241909602 C.M. BNIC84500G



e-mail bnic84500g@istruzione.it – pec bnic84500g@istruzione.pec.it

Al Personale Scolastico

I.C. "F. Torre" Benevento

Sito web dell'Istituto www.ictorrebn.edu.it

Oggetto: Decreto legge 26 novembre 2021, n.172: Informativa obbligo vaccinale personale scolastico.

Nell'invitare le SS.LL. ad una attenta lettura del Decreto Legge **26 novembre 2021, n.172** recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" introduce, all'art. 2 lett.a) l'obbligo vaccinale per il *"personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore"*. con la presente si evidenzia come **l'art.2 di detto decreto legge preveda che, a partire dal 15/12/2021 "la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti, personale educativo e personale ATA con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato a qualunque titolo in servizio presso le istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione"**.

Sono escluse dall'obbligo vaccinale le seguenti categorie di personale:

- Personale il cui rapporto di lavoro risulti sospeso come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Alla data del rientro a scuola detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale;
- Personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola (per es. personale esterno che opera a supporto dell'inclusione scolastica o in attività di ampliamento dell'offerta formativa o gli addetti alla mensa.....); per detto personale vige l'obbligo del possesso del Green Pass base (vaccinazione, guarigione, tampone);
- Soggetti in possesso di certificazione attestante, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, l'esenzione dall'obbligo vaccinale. La validità di dette certificazioni è al momento fissata al 31 dicembre 2021.

L'obbligo vaccinale.

Per dimostrare di aver assolto all'obbligo vaccinale occorre esibire la Certificazione verde "rafforzata" la quale si ottiene se si è in una o più delle seguenti condizioni:

- aver adempiuto al ciclo vaccinale primario (cosiddetta Certificazione verde "base" consistente nella somministrazione delle prime due dosi);
- aver ricevuto la dose di richiamo non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine dei nove mesi di validità della Certificazione verde base;

La Certificazione verde "rafforzata" ha validità di un anno a partire dalla data di somministrazione della dose di richiamo.

Le procedure di controllo dell'obbligo vaccinale.

Il rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale educativo, docente ed ATA in servizio a tempo determinato e indeterminato è assicurato dal Dirigente scolastico che acquisirà le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio secondo procedure che saranno fornite dal competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione.

Qualora venga accertata, a seguito di controllo effettuato, la mancata vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il personale interessato verrà invitato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

Prot. 0009304/U del 10/12/2021 12:26 VII.7 - Sorveglianza sanitaria

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel lasso temporale dei cinque giorni previsti per produrre la documentazione richiesta così come nel lasso temporale dei venti giorni previsti per l'esecuzione della vaccinazione di cui al punto c) il personale interessato, in via transitoria, continuerà a svolgere la propria attività lavorativa assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della Certificazione verde "base" ottenuta anche mediante tampone.

Le sospensioni per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e le sanzioni amministrative connesse

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) si configura come inosservanza dell'obbligo vaccinale e comporta le seguenti conseguenze:

- immediata sospensione dall'attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro (art. 2 comma 3, decreto-legge n. 172/2021);
- sospensione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati;
- applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria determinata **"nel pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 1500"**

La sospensione è efficace fino alla comunicazione, da parte dell'interessato al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al decreto-legge n.105/2021, ha validità massima fino al 31 dicembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105";
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al" (indicare la data....);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.

Il Dirigente Scolastico

F.to Dott.ssa Maria Luisa Fusco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993